



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE MARKETING DEL TERRITORIO ED EVENTI

**N. 7 - REG. GEN. N. 139
DEL 20-06-2024**

OGGETTO:	Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine - Eventi sportivi dalle ore 17.00 del giorno 21.06.2024 alle ore 05.00 del giorno martedì 25.06.2024
-----------------	---

**LA SINDACA
Avv. Emanuela Colella**

Premesso che in data 21-22-23 giugno 2024, presso Parco Aldo Moro a Ciampino, è prevista la realizzazione della manifestazione denominata “II FESTIVAL DELLO SPORT”;
che in data 24 giugno 2024 si prevede la trasmissione della partita degli Europei di Calcio 2024 che vede coinvolta la Nazionale italiana;

Tenuto conto che si stima che un numero rilevante di persone si concentrerà all’interno del parco stesso e lungo le vie limitrofe per partecipare alla suddetta manifestazione e si rende pertanto necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza urbana atte a scongiurare situazioni di pericolo per i partecipanti e per prevenire criticità per la pubblica incolumità che si potrebbero determinare nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e delle aree adiacenti;

Evidenziato che per assicurare il decoro urbano e per preservare la sicurezza e l’incolumità pubblica dei partecipanti appare necessario prevenire i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro e in lattine, i cui vuoti se abbandonati all’interno del parco o in strada possono essere pericolosi; sia per i frequentatori del parco stesso nonché possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite;

Considerato che l’adozione di provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattine è stata efficace per il contenimento dei comportamenti lesivi delle condizioni di sicurezza urbana nonché per garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti, la tutela dell’ambiente e della vivibilità urbana;

Ritenuto pertanto necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, vietando il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi commerciali in sede fissa delle attività artigianali, dei distributori automatici di bevande e degli stessi esercenti degli stand presenti alla manifestazione;

Ritenuto di applicare il suddetto divieto all'interno del parco Aldo Moro e dell'area perimetrata dalle seguenti vie: via Mura dei Francesi (tratto compreso tra via P. Pignatelli a via Lisbona), via Lisbona, via Londra, Via Atene, Largo Europa Unita, viale di Marino, via Col di Lana.

Visto l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, così come modificato dal D.L. 92/2008, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n. 125;

Visto l'art. 50 comma 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto dall'art. 8, comma 1 lettera a) legge n. 48 del 2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del 2018, con il quale il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 c.4 del D. Lgs 267/2000, attribuisce al Sindaco la prerogativa di adottare provvedimenti tesi a prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool;

ORDINA

per ragioni di decoro, di sicurezza urbana e a tutela dell'incolumità pubblica, in occasione degli eventi "II FESTIVAL DELLO SPORT" ed Europei di Calcio 2024

1. il divieto di vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in recipienti di vetro e lattine:

all'interno dell'area perimetrata delle seguenti vie ed ovvero all'interno del parco Aldo Moro e dell'area perimetrata dalle seguenti vie: via Mura dei Francesi (tratto compreso tra via P. Pignatelli a via Lisbona), via Lisbona, via Londra, Via Atene, Largo Europa Unita, viale di Marino, via Col di Lana

1.dalle ore 17:00 del 21 giugno 2024 alle ore 05:00 del 25 giugno 2024, il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine;

2.dalle ore 17:00 del 21 giugno 2024 alle ore 05:00 del 25 giugno 2024, a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa, di attività artigianali, di distributori automatici di bevande, la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie.

È fatto d'obbligo alle utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande, siano esse fisse o temporanee, di utilizzare esclusivamente bicchieri, cannuce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo compostabili.

Ai sensi dell'art. 8 c.3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, essendo prevedibile una notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazioni, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

AVVERTE

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio comunale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli Agenti e Ufficiali della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia ad ordinamento generale cureranno le attività rivolte ad accertare l'ottemperanza al contenuto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7.8.90 n° 241 e ss.mm.ii., avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La trasmissione della presente ordinanza a:

Al Segretario Generale	per conoscenza
Alla Segreteria del Sindaco per conoscenza	
Al Comando di Polizia Locale	per i controlli e per i provvedimenti di competenza
Alla Tenenza di Ciampino e-mail: tnrm214365@carabinieri.it	per i controlli e per i
provvedimenti di competenza	
Al Commissariato di P.S. comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it	per i controlli e per i
provvedimenti di competenza	
Alla Prefettura di Roma prefrm@pec.interno.it	per i controlli e per i
provvedimenti di competenza	

Ciampino, 20-06-2024

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

LA SINDACA
F.to Avv. Emanuela Colella

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 20-06-2024

Copia atto uso amministrativo